

TAVOLA 3

STANZIAMENTI DI BILANCIO

(in milioni)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
7,5	30,96	61,79	76,71	76,71	69,21	45,92	15,06	383,86

Fonte: elaborazione MISE – Direzione generale per gli incentivi alle imprese

Pertanto, sono stati impegnati e versati, a valere sull'esercizio finanziario 2016, sulla contabilità speciale n. 5850, complessivi 30,9 milioni²⁰⁵.

Con decreto 25 gennaio 2016 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze²⁰⁶, sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi concedibili.

Con riferimento alle richieste di erogazione del contributo, nell'anno 2016 sono state presentate n. 11.308 domande e sono state autorizzate per l'erogazione n. 6.138 richieste.

Nelle tavole di seguito riportate, si rappresentano i dati relativi alla movimentazione finanziaria e alla gestione amministrativa di ciascuna contabilità speciale, al fine di evidenziarne la rilevanza, sia in termini finanziari che di operatività.

TAVOLA 4

MOVIMENTI FINANZIARI

(in migliaia)

n. contabilità speciale	giacenza iniziale all'1/1/16	A) Erogazioni di capitale 2016	Altre uscite 2016 diverse da A)	Entrate al fondo 2016	Giacenza finale al 31/12/16
1201	1.782.204	92.861	16.023	129.656	1.802.977
3103	115.658	298	0	-	115.360
5643	2.525	393	0	-	2.132
5644	5.358	959	0	-	4.399
5645	44.421	11.816	0	-	32.606
5646	24.082	9.772	0	-	14.311
5850	35.443	15.611	0	61.796	81.629
Totale	2.009.692	131.710	16.023	191.453	2.053.412

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MISE

3.5.3. Fondo di garanzia per gli interventi settore alta tecnologia (FONDO GARANZIAPER GLI INTERVENTISETTOREALTATECNOLOGIA DECRETO-LEGGE N.40 DEL 25-3-2010)

Si tratta di un Fondo di garanzia per il settore dell'alta tecnologia (imprese del settore aeronautico di cui alla legge n. 808 del 1985) istituito con l'art. 4, comma 5, del DL n. 40 del 2010.

²⁰⁵ Infatti, come stabilito dalla norma che ha istituito la predetta contabilità speciale, si è provveduto al trasferimento delle risorse disponibili, sia in termini di competenza che di cassa, dal capitolo 7489, pg. 1, alla contabilità speciale n. 5850. A tal fine, con decreto n. 1387 del 11 marzo 2016, Reg. SIRGS n. 1 del 24 marzo 2016, è stato disposto il versamento di circa 59,91 milioni disponibili in termini di competenza e cassa sul sopra menzionato capitolo 7489. Inoltre, con successivo decreto, n. 1253 del 17 marzo 2016, Reg. SIRGS n. 561 del 4 aprile 2016, si è provveduto al versamento di 1,88 milioni, disponibili in termini di cassa sul medesimo capitolo (totale 61,79 milioni).

²⁰⁶ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016.

Con d.i. (MISE, MEF, MATTM) del 15 febbraio 2011 sono state assegnate al fondo 20,8 milioni²⁰⁷.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 agosto 2011, sono state definite, anche sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, le modalità di funzionamento del Fondo, la cui gestione era affidata, come previsto dalla stessa norma del DL n. 40 del 2010, a Invitalia²⁰⁸.

In fase di predisposizione della convenzione fra MISE ed Invitalia e dei conseguenti necessari approfondimenti, sono emerse alcune difficoltà di natura tecnica riguardo alle caratteristiche e alle modalità operative del Fondo. In conseguenza di tali difficoltà, il MISE ha individuato e ha dato attuazione ad alcuni interventi alternativi lasciando non operativa la gestione suddetta che non ha svolto attività alcuna, né nel 2016 e neppure negli anni precedenti.

Il Fondo non è mai stato operativo e il conto n. 25047 è stato ricompreso nell'allegato 2 al dPCM in applicazione dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2006 ai fini della soppressione in via definitiva.

3.6. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3.6.1. Fondo agevolazioni alla ricerca – FAR (FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR)

Con decorrenza gennaio 2000 il Fondo agevolazioni alla ricerca - FAR include la gestione residua del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

La normativa di riferimento, consente di agevolare iniziative che prevedono interventi in forma mista (credito agevolato e contributo nella spesa) e in forma di solo contributo nella spesa²⁰⁹.

È continuata, anche nel 2016, l'attività del fondo legata al recupero dei crediti accertati che, nella maggior parte dei casi, riguarda finanziamenti revocati per morosità delle imprese beneficiarie o per procedure concorsuali.

Nel 2016 sono state attivate 30 procedure di recupero: 16 a valere su Fondi FAR, per un importo pari a 6,65 milioni; 14 a valere su Fondi PON, per un importo pari a 10 milioni.

I recuperi realizzati nel 2016, soprattutto attraverso l'intervento diretto dell'Amministrazione, derivano principalmente da procedure attivate negli anni precedenti e ammontano complessivamente a 5,4 milioni, di cui 2,6 relativi a finanziamenti a valere sulle disponibilità FAR e 2,8 a valere sulle disponibilità del PON.

Nel corso del 2016 si sono concluse negativamente due attività di recupero per un valore di 0,99 milioni dovuto alla carenza di attivo nelle procedure concorsuali. Negli anni precedenti l'Amministrazione segnala 18 attività di recupero concluse negativamente, per un importo non recuperabile pari a 22,85 milioni.

Al 31 dicembre 2016 le perdite su crediti dall'inizio dell'attività del Fondo sono pari a circa 26 milioni e i titoli inestinti ammontano a circa 23,5 milioni riducendo per tale importo il saldo disponibile di cassa del Fondo a tale data.

Nel 2016 sono stati eseguiti pagamenti a seguito di atti di assegnazione di pignoramento presso terzi, attivati da soggetti che vantavano crediti nei confronti del Ministero per 9,2 milioni. Inoltre, risulta accantonato sul conto di contabilità speciale n. 3001 un importo di 23,54 milioni che sarà presumibilmente erogato nel corso del 2017. Sulla base dell'art. 1²¹⁰, comma 304, della

²⁰⁷ La predetta somma di 20,8 milioni è stata appostata sul capitolo 7424 appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ed è stato successivamente istituito, presso la Tesoreria centrale, il conto di Tesoreria n. 25047 denominato "Fondo garanzia DL n. 40-2010".

²⁰⁸ L'allegato conoscitivo al d.d.l. di bilancio 2017-2019 riporta come Gestore il MISE.

²⁰⁹ Nella nota del MIUR, prot. n. 5970 del 29 marzo 2017, si legge che tali pignoramenti non riguardano attività di ricerca ma altre competenze del Ministero. Tuttavia, prosegue l'Amministrazione, tale situazione riduce le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

²¹⁰ L'art. 1, comma 304, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21

legge 11 dicembre 2016 n. 232, la Banca d'Italia, nei casi di un suo coinvolgimento in qualità di terzo pignorato, sta predisponendo le dichiarazioni ai sensi dell'art. 547 del c.p.c. specificando quanto indicato dalla citata normativa, vincolando le somme oggetto di pignoramento.

3.7. Ministero dell'interno

3.7.1. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali (FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO)

L'art. 4, comma 1, del DL n. 174 del 2012, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali", con una dotazione di 30 milioni per il 2012, 100 milioni per il 2013 e 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020 alimentato, altresì, dalle somme rimborsate dagli Enti locali beneficiari, nonché, per l'anno 2012, da ulteriori risorse pari a 558 milioni.

Il Fondo²¹¹ è destinato a quegli Enti che hanno deliberato la "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" di cui all'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000. In particolare, si stabilisce che per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, disciplinata all'art. 243-*bis*, lo Stato conceda un'anticipazione a valere sul Fondo in questione.

La concessione dell'anticipazione è disposta dal Ministero dell'interno, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Come previsto dall'art. 5 del DL n. 174 del 2012, l'eventuale diniego del piano di riequilibrio da parte della citata sezione regionale di controllo comporta anche la mancata concessione dell'anticipazione sul Fondo in questione e la restituzione dell'eventuale anticipazione straordinaria ottenuta in precedenza.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui all'articolo 243-*ter* del d.lgs. n. 267 del 2000, attribuibile a ciascun Ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione stessa. L'art. 2 del citato decreto dispone che la disponibilità annua del Fondo è determinata dalla dotazione annua stabilita dalla legge e dalle somme rimborsate dagli Enti beneficiari²¹², nonché dalle risorse non attribuite negli anni precedenti.

In merito alle modalità di restituzione dell'anticipazione, l'art. 5 del decreto 11 gennaio 2013 stabilisce che le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall'Ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno. Inoltre lo stesso articolo precisa che la restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, con rate semestrali di pari importo. In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute all'ente dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

dicembre 2016 - Supplemento Ordinario n. 57, dispone che "le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui ai commi da 295 a 305 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio".

²¹¹ Il Fondo è previsto e disciplinato dall'art. 243-*ter* del d.lgs. n. 267 del 2000 che è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del DL n. 174 del 2012.

²¹² I soggetti beneficiari dell'anticipazione de qua sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000.

Nel corso del 2016 alla dotazione iniziale, derivante dagli stanziamenti dei precedenti anni e dal versamento delle prime rate di rimborso, si è aggiunta la dotazione annua pari a 202,7 milioni²¹³.

Nel 2016, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000 hanno aderito 49 Enti dei quali 21 hanno fatto anche richiesta di accesso al Fondo di rotazione in questione ed un Ente in relazione alla procedura di cui all'articolo 243-*quinquies* del TUOEL.

Al 31 dicembre 2016 sono state erogate due anticipazioni pari a 1,6 milioni (riferite anche ad Enti che avevano fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000 nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014) che avevano conseguito nel 2015 l'approvazione del piano da parte della Corte dei conti, nonché due anticipazioni pari a circa 6 milioni ad Enti di cui all'243-*quinquies* del TUOEL.

Il tempo medio di erogazione delle suddette anticipazioni dipende dalla chiusura definitiva del procedimento coincidente con l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti.

Al 31 dicembre 2016 sono stati acquisiti 27,5 milioni a titolo di restituzioni delle anticipazioni concesse negli anni precedenti e sono stati recuperati 8,6 milioni a titolo di mancate restituzioni da parte degli Enti. Inoltre sono stati effettuati atti di pignoramento contro il Ministero dell'interno, a valere sulle disponibilità del Fondo in oggetto, per un importo complessivo pari a 5,3 milioni.

Nella relazione ministeriale sulla gestione del Fondo in questione viene precisato che, anche per il 2016, i tempi di definizione dei procedimenti relativi alle istruttorie dei piani di riequilibrio si sono dilatati per effetto della facoltà concessa agli Enti locali di poter accedere all'anticipazione di liquidità di cui all'art.1, comma 13 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 che al successivo comma 15 prevede che gli Enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000 e che richiedono l'anticipazione di cui al suddetto comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 60 giorni dalla concessione dell'anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del citato comma 13.

3.8. CONSAP S.p.A.

3.8.1. Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (CONSAP SPA FONDO DI SOLIDARIETA' PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA ART. 2, COMMA 475, LEGGE 24-12-2007, N. 244)

L'articolo 2, commi 475 e ss., della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa²¹⁴, prevedendo la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanee difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. A fronte della sospensione, il Fondo interviene rimborsando alle banche gli oneri finanziari, pari alla quota interessi delle rate oggetto di sospensione e, fino all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, gli eventuali oneri notarili.

La legge n. 244 del 2007 ha previsto una dotazione del Fondo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Per effetto del cospicuo numero di istanze pervenute, tali disponibilità sono state rapidamente esaurite dal Fondo.

Pertanto, con decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" ("Manovra Monti") - convertito dalla

²¹³ Sommatoria delle erogazioni provenienti dal capitolo 7030.

²¹⁴ Il Fondo si avvale del conto di contabilità speciale n. 25040 (33,16 milioni) e di altri conti correnti (9,65 migliaia).

legge n. 214 del 22 dicembre 2011 - è stato rifinanziato il Fondo nella misura di 10 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

A fronte del rifinanziamento del Fondo, in data 5 ottobre 2012, è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo al Disciplinare dell'8 ottobre 2010²¹⁵ che ha prorogato, fino al 31 dicembre 2016, gli effetti del Disciplinare stesso.

Il Gestore CONSAP ha comunicato che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 sono pervenute da parte delle banche n. 3.524 istanze di sospensione del mutuo per il complessivo importo di 2,1 milioni, in diminuzione rispetto alle richieste 2015.

Il Gestore riconduce tale diminuzione, da un lato, all'andamento del tasso variabile di interesse applicato ai mutui (Euribor 1-3 mesi) che, a partire dal quarto trimestre del 2014, ha assunto valori prossimi allo zero fino a diventare negativo nel corso degli anni 2015 e 2016 e, dall'altro, al maggior ricorso da parte dei cittadini a strumenti alternativi di sospensione del mutuo offerti dalle banche quali, ad esempio, la moratoria prevista dalla legge di stabilità del 2015.

Nel 2016 il Gestore ha disposto rimborsi alle banche, per pratiche concluse in relazione a 6822 istanze di sospensione, per un importo complessivo di 6,9 milioni a titolo di oneri finanziari.

La disponibilità di fine anno sul conto di Tesoreria n. 25040 è stata di 33,16 migliaia e sul conto corrente aperto presso la Banca Popolare di Sondrio di 9,6 migliaia. Le entrate sono state di circa 44 mila e le uscite di 7,3 milioni di cui spese di gestione per circa 334 mila²¹⁶.

3.8.2. Fondo di garanzia SACE²¹⁷ (CONSAP GESTIONE FONDO SACE DPCM 19-11-2014)²¹⁸

L'art. 6 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, come integrato dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014, ha istituito - presso il Ministero dell'economia e delle finanze - il Fondo per la copertura della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. rispetto a operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, ovvero società di rilevante interesse nazionale in grado di determinare in capo a SACE elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione (c.d. Fondo SACE).

La garanzia, concessa "a prima domanda" su istanza di SACE S.p.A. con decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze previo parere dell'IVASS, è onerosa ed è conforme con la normativa di riferimento dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato.

Tale garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie di rischio e fino a un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia.

Al fine di disciplinare il funzionamento della garanzia di cui all'art. 6, comma 9-bis della legge n. 326 del 2003, il 19 novembre 2014 è stata sottoscritta tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. un'apposita convenzione di durata decennale, che regola, tra l'altro, il meccanismo di remunerazione del Fondo (art. 8. della Convenzione) prevedendo l'invio di un flusso periodico di dati - relativi al portafoglio in essere di SACE S.p.A. nel trimestre precedente

²¹⁵ Con il quale è stato affidato a CONSAP S.p.A. la gestione. Il 9 dicembre 2014 è stato sottoscritto il nuovo atto aggiuntivo al Disciplinare dell'8 ottobre 2010 che ha prorogato a tutto il 2019 l'attività di gestione del Fondo a CONSAP S.p.A.

²¹⁶ I costi della gestione si distinguono in due tipologie: quelli anticipati da CONSAP pari a circa 327,55 migliaia (riguardano per 224,18 il costo del personale; per 4,32 migliaia i costi per l'attività informatica; per 17,61 migliaia i costi generali e di utilizzo locali e per 81,45 migliaia le altre spese tra cui gli oneri e spese per il Gestore determinati in via forfettaria come previsto dall'art. 7, comma 3, lettera b), del Disciplinare); e quelli erogati dal Fondo per 6,53 migliaia (riguardano le spese di revisione contabile, legali e di consulenza).

²¹⁷ La gestione del Fondo - affidata a CONSAP S.p.A. con Disciplinare, sottoscritto in data 5 marzo 2015 - prevede in particolare che il gestore fornisca un supporto tecnico al Comitato e al Dipartimento del tesoro, anche mediante l'assistenza di società di consulenza specializzate in analisi finanziaria di portafogli assicurativi.

²¹⁸ Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 25059 (569,9 milioni) e di altri conti correnti (247 euro).

- cui segue la cessione delle relative quote. Il dPCM del 19 novembre 2014 ha disposto l'ambito di applicazione della garanzia nonché l'istituzione di un Comitato, con compiti di analisi e di controllo del portafoglio in essere di SACE S.p.A., i cui membri sono stati successivamente nominati in data 13 febbraio 2015 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

La dotazione iniziale del Fondo è pari a 100 milioni per l'anno 2014 ed è ulteriormente alimentata da SACE S.p.A. con:

- una quota pari al 10 per cento delle riserve del portafoglio rischi in essere di SACE e non in stato di sinistro al 31 dicembre 2014 (art.8.1a della Convenzione);
- una quota pari al 10 per cento dei premi incassati relativi agli ulteriori impegni assunti da SACE durante il periodo di validità della Convenzione (art.8.1b della Convenzione);
- una quota del premio - determinata su base proporzionale - relativo ai nuovi impegni di SACE per operazioni in eccedente oggetto di istanza per la concessione della garanzia dello Stato (art. 8.1c della Convenzione).

Con il comma 879 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è stata incrementata la dotazione del Fondo di 150 milioni per l'anno 2016.

Nel 2016 le entrate per rientri di capitale sono stati pari a 103,4 milioni in aggiunta ai 150 milioni sopraccitati. Tra le uscite si rilevano 17,7 milioni per liquidazioni ed indennizzi e 0,45 milioni per altre uscite di cui 0,29 milioni per spese di gestione. Quest'ultime si riferiscono per 287,71 migliaia a spese anticipate da CONSAP S.p.A. e per 99,59 a spese erogate direttamente dal Fondo.

Il Gestore, alla data della presente relazione, ha reso disponibile solo i dati di preconsuntivo 2016.

3.8.3. Fondo di garanzia per i debiti della Pubblica amministrazione (CONSAP- FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)²¹⁹

Con l'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia debiti P.A. - con una dotazione pari a euro 150 milioni - per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato a fronte della cessione o rinegoziazione dei crediti certificati della P.A.

Al fine di consentire l'immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente della P.A., è stato previsto che i debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e per prestazioni professionali delle Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, siano assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione *pro soluto* ovvero di ridefinizione del debito certificato.

La garanzia dello Stato è, "a prima richiesta", esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa:

- per le operazioni di cessione *pro soluto*, nella misura del 100 per cento del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento dalle banche o intermediari finanziari che hanno perfezionato l'operazione di cessione;
- per le operazioni di ridefinizione, nella misura del 100 per cento del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento dalle banche o intermediari finanziari che hanno perfezionato l'operazione di ridefinizione maggiorato degli eventuali interessi.

In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto dalla P.A. debitrice, i soggetti garantiti (banche e intermediari finanziari) possono chiedere al Gestore l'intervento della garanzia del Fondo.

²¹⁹ Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 25055 (117,4 milioni) e di altri conti correnti (55,77 migliaia).

Per ogni operazione di cessione, ammessa all'intervento della garanzia del Fondo, il Gestore accantona a coefficiente di rischio un ammontare pari all'8 per cento dell'importo del credito certificato. Con d.m. 27 giugno 2014 sono stati definiti i termini e le modalità di intervento del Fondo nonché l'individuazione di CONSAP quale soggetto gestore del Fondo.

In data 16 luglio 2014 è stato sottoscritto tra il Dipartimento del tesoro e CONSAP il disciplinare di affidamento dell'attività.

Il Fondo è alimentato da risorse rivenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2016 del conto non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l'anno 2017-2019.

Nel 2016 si registrano entrate per circa 5,2 milioni per somme riversate dai soggetti garantiti. In conto competenza (conto economico) si evidenzia il ricavo derivante dallo storno, per esubero, dal fondo rischi di 23,5 milioni. Tra le uscite si rilevano 29,28 milioni (26,4 milioni in conto competenza 2016) relative a liquidazioni per garanzie attivate e 0,23 milioni per spese di gestione. Quest'ultime si riferiscono parte a spese anticipate da CONSAP e parte a spese erogate a valere direttamente sulle risorse del Fondo.

3.8.4. Fondo per il credito ai giovani²²⁰

Il decreto interministeriale del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro della gioventù di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha rideterminato le finalità e le modalità di utilizzo del "*Fondo rotativo per il credito ai giovani*", operativo dal 2011, istituito dall'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127²²¹. Tale decreto ha abrogato il previgente decreto 6 dicembre 2007 e la connessa normativa che regolavano la precedente iniziativa c.d. POGAS che resta applicabile esclusivamente alle garanzie ammesse fino al primo febbraio 2011, oggi tutte estinte a seguito di escussione ovvero per il completo rimborso dei finanziamenti.

La nuova iniziativa "Fondo per il credito ai giovani" (c.d. Fondo per lo studio) affidata a CONSAP S.p.A. con Disciplinare sottoscritto in data 23 giugno 2011 prevede il rilascio della fidejussione statale per l'erogazione di prestiti, anche in rate pluriennali dell'importo annuo di 3/5 mila e fino a 25 mila, in favore di studenti regolarmente iscritti ad un corso universitario o postuniversitario, residenti in Italia e di età compresa tra i 18 e i 40 anni²²².

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il Fondo liquida alla banca il 70 per cento dell'importo rimasto insoluto e provvede successivamente a recuperare la somma nei confronti del beneficiario inadempiente, anche mediante la procedura di iscrizione a ruolo.

Nel corso del 2016 sono pervenute 353 richieste di escussione della garanzia del Fondo di cui 346 definite e 7 in fase di istruttoria. Delle prime, 143 sono state respinte e 203 ammesse al Fondo e per quest'ultime i finanziatori hanno confermato l'erogazione per 202 finanziamenti per complessivi circa 2 milioni.

CONSAP S.p.A. svolge anche attività di assistenza alle banche, attraverso contatti telefonici e posta elettronica, fornendo informazioni e chiarimenti prevalentemente in merito all'accesso alla procedura informatica, all'inserimento delle richieste di ammissione alla garanzia del fondo, ai requisiti prescritti e alla documentazione idonea all'istruzione delle richieste di ammissione nonché agli adempimenti necessari in caso di erogazioni delle rate successive alla prima.

²²⁰ Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2017-2019. Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 25045 (17,7 milioni) e di altri conti correnti (372 euro).

²²¹ Relativamente alla gestione stralcio, regolata dall'abrogato decreto 6 dicembre 2007, al 31 dicembre 2015, a seguito dell'estinzione di tutti i finanziamenti ammessi alla relativa garanzia, non risulta in essere alcuna garanzia ma rimangono da recuperare n. 23 escussioni per circa 22 mila.

²²² Con nota del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 10249 del 15 marzo 2017 è stato evidenziato il carattere rotativo del Fondo per la parte attiva dello stesso nonché il rispetto della finalità istitutiva ed attuale e l'assenza di criticità.

Nel corso dell'esercizio risultano pervenute 3 richieste di escussione della garanzia da parte delle banche per un importo complessivo di 10,3 migliaia.

Al 31 dicembre 2016 risultano 24 Convenzioni in essere con altrettante Banche/Gruppi bancari (delle originarie 31 accreditate a seguito di raggruppamenti e/o fusioni)²²³.

Le spese di gestione sono pari a 183,7 migliaia e i crediti in sofferenza al netto del fondo svalutazione crediti sono di 9,5 migliaia. Il Gestore, alla data della presente relazione, ha reso disponibile solo i dati di preconsuntivo 2016.

3.8.5. Fondo per il credito per i nuovi nati²²⁴

Il DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale (volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato *Fondo di credito per i nuovi nati*²²⁵, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, per l'erogazione di finanziamenti in favore delle famiglie con un figlio nato o adottato negli anni 2009, 2010 e 2011 (prima fattispecie di intervento) e per la ulteriore corresponsione di contributi in conto interessi, su finanziamenti garantiti dal medesimo Fondo²²⁶, in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel 2009 portatori di malattie rare (seconda fattispecie di intervento)²²⁷.

Al 31 dicembre 2016 risultano ancora in essere 11.305 garanzie a fronte di finanziamenti erogati pari a 55,7 milioni.

Nel corso del 2016, a seguito del mancato pagamento delle rate dei prestiti da parte dei beneficiari dei finanziamenti, sono state accolte 233 istanze di escussione della garanzia. L'iter istruttorio delle istanze è stato completato determinando per il Fondo un onere complessivo di circa 273 mila (circa 3,2 milioni dall'inizio dell'attività), interamente liquidato alle banche previa autorizzazione del Dipartimento.

I crediti in sofferenza risultano pari a circa 667 mila. Per quanto concerne l'attività di recupero crediti, affidata in convenzione ad Equitalia, nel 2016, sono stati inviati 385 avvisi di pagamento (c.d. fase pre-coattiva) e nessuna posizione è stata iscritta a ruolo (c.d. fase coattiva). Nel 2016 Equitalia ha riversato le somme recuperate per un importo complessivo di circa 47,3 migliaia.

²²³ In data 24 febbraio 2016 è pervenuta una nuova Convenzione, perfezionata il 1 dicembre 2015, da Banca Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura S.C.

²²⁴ Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2017-2019. Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 25035 (3,33 milioni) e di altri conti correnti (75,7 migliaia).

²²⁵ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con decreto del 21 ottobre 2009, ha affidato a CONSAP la gestione del Fondo. La gestione a stralcio dell'iniziativa prosegue con una dotazione di 3,3 milioni, accantonamento stimato per le spese che il Fondo dovrà sostenere per gli impegni derivanti dal possibile *default* delle garanzie in essere nonché per i costi di gestione.

²²⁶ La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto infine la soppressione del "Fondo di credito per i nuovi nati" dal 1 gennaio 2014 e, contestualmente, la costituzione del "Fondo nuovi nati", al quale trasferire le disponibilità della precedente iniziativa. La gestione soppressa proseguirà fino alla naturale scadenza delle garanzie prenotate o già confermate, ovvero in caso di escussione, fino al termine dell'attività di recupero delle somme liquidate alle banche.

²²⁷ Con nota prot. 421 del 9 marzo 2017 il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha evidenziato di non aver rilevato criticità in ordine alla gestione del Fondo con riguardo, in particolare, alla corrispondenza tra l'utilizzo delle risorse finanziarie erogate e le finalità del Fondo stesso, all'attualità di detta finalità in relazione alle esigenze dei soggetti beneficiari, nonché alla permanenza dei caratteri che legittimano la gestione del Fondo. Inoltre, in relazione alla convenzione stipulata con il Gestore di cui trattasi, l'Amministrazione vigilante fa presente che l'esito dell'attività di verifica non ha evidenziato aspetti di problematicità in ordine al raggiungimento degli obiettivi, alla parametrizzazione dei compensi e rimborsi spese nonché alle sanzioni per inadempimenti.

Il Gestore, alla data della presente relazione, ha reso disponibile solo i dati di preconsuntivo 2016.

3.8.6. Fondo di garanzia per la prima casa (CONSAP FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA ART 1 COMMA 48 LETTERA C LEGGE 27-12-2013 N.147)²²⁸

L'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il nuovo "*Fondo di garanzia per la prima casa*", cui sono attribuite risorse pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Fondo per la casa" la cui operatività è cessata in data 29 settembre 2014.

Il Fondo è finalizzato alla concessione di garanzie statali - a "prima richiesta", diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile - nella misura del 50 per cento della quota capitale, su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila, e su portafogli di mutui ipotecari connessi all'acquisto ad intervento di ristrutturazione ed accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, a favore delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge n. 92 del 2012.

Con decreto interministeriale del 31 luglio 2014, emesso dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti²²⁹, si è disciplinato l'accesso nonché le modalità di funzionamento del Fondo la cui gestione è stata affidata a CONSAP, prevedendo all'art. 2, comma 4, l'emanazione da parte del Dipartimento del tesoro di un apposito Disciplinare per la regolamentazione dei relativi adempimenti, perfezionato in data 15 ottobre 2014²³⁰.

Nel 2016 si registrano entrate per 117,8 milioni, relative al versamento in quattro *tranche* di contributi statali sul conto di Tesoreria intestato al Fondo, ed uscite per 435,6 migliaia di cui circa 379 mila riguardano le spese di gestione. Quest'ultime si riferiscono per 378,9 migliaia alle spese anticipate da CONSAP, e per 6,7 migliaia alle spese sostenute direttamente dal Fondo relativamente alle spese di certificazione del rendiconto di competenza del periodo e all'analisi del processo di formazione del rendiconto. Tra le uscite, in competenza del conto economico, si evidenzia l'accantonamento al fondo rischi per garanzie rilasciate per 49,39 milioni.

Si rappresenta che la CONSAP, alla data della presente relazione, ha reso disponibili solo i dati di preconsuntivo 2016.

3.8.7. Fondo legge n. 295 del 1973 - settore interno (MEDCEN EX EX-LEGGE 295-73 S.INTERNO)²³¹

Il Fondo è stato istituito presso Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. con la legge n. 295 del 1973 ed è finalizzato alla corresponsione di contributi su finanziamenti concessi dalle Banche alle imprese nella misura e per gli investimenti o le finalità previste da

²²⁸ Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 25044 (548,8 milioni) e di altri conti correnti (184 euro).

²²⁹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2014, n. 226.

²³⁰ In data 8 ottobre 2014 è stato stipulato il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per la disciplina delle modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del d.l. del 31 luglio 2014.

²³¹ La Direzione VI del Dipartimento del tesoro del MEF precisa che la denominazione attuale del conto di Tesoreria n. 22041 è: CONSAP EX L.295-73 S. INTERNO. Il conto di Tesoreria volturato a CONSAP presentava al 13 ottobre 2016 l'importo di 69,35 milioni. Al 31 dicembre 2016 il saldo della gestione era pari a 69,35 milioni (di cui 200 euro su altri conti bancari).

specifiche leggi agevolative e con le modalità e le procedure stabilite in decreti ministeriali di attuazione delle medesime²³². Si articola in due linee di attività:

- *Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e/o per la tutela ambientale*

L'art. 11 della legge n. 598 del 1994 prevede la corresponsione di contributi agli interessi su finanziamenti in favore di piccole e medie imprese industriali che effettuano operazioni di investimento per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale. Sono esclusi dall'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche: industria carboniera, siderurgia, costruzioni navali, pesca, trasporto. Sono, inoltre, sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati ad alcune delle attività economiche rientranti nella categoria della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. Per le imprese che effettuano investimenti finalizzati all'esercizio delle attività economiche "fibre sintetiche" e "industria automobilistica" è applicato il limite di contributo "de minimis" (aiuto di controvalore non superiore a 200 mila erogabili in tre anni).

- *Agevolazioni per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili o di produzione*

L'intervento, previsto con la legge n. 1329 del 1965 (c.d. legge Sabatini) è finalizzato al sostegno agli investimenti in macchinari, effettuati dalle piccole e medie imprese, ed ha per oggetto l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione, nuove di fabbrica, con esclusione dei veicoli, natanti e velivoli iscritti ai pubblici registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative. Beneficiarie dell'agevolazione sono le piccole e medie imprese rientranti nei parametri dimensionali stabiliti dalla UE.

Sono, tuttavia, esclusi dall'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche: industria carboniera, siderurgia, costruzioni navali, pesca, trasporto. Sono, inoltre, sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati ad alcune delle attività economiche rientranti nella categoria della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti.

Durante il mese di settembre 2016 la gestione dello strumento è stata trasferita a CONSAP S.p.A.²³³, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze ed a seguito della scadenza della convenzione stipulata tra quest'ultimo e Banca del Mezzogiorno — Mediocredito Centrale S.p.A.²³⁴.

I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2016 della gestione non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2017-2019 in quanto quest'ultimo non considera le risorse giacenti su altri conti correnti diversi dal conto 22041. Nel periodo di gestione Mediocredito, le entrate sono state pari a 219,79 migliaia e le uscite pari a 122,63 migliaia di cui 14,16 migliaia relative a spese legali. Nel periodo CONSAP, tra le uscite si evidenziano spese di gestione per 10,6 migliaia anticipate da CONSAP e 0,7 migliaia erogate direttamente dal Fondo.

Il conto di Tesoreria n. 22041 è stato, pertanto, ricompreso nell'allegato 1 al dPCM in applicazione dell'art. 44 *ter* della legge n. 196 del 2006 ai fini della riconduzione al regime di contabilità ordinaria.

Si rappresenta che la CONSAP, alla data della presente relazione, ha reso disponibili solo i dati di preconsuntivo 2016.

²³² La Direzione VI del Dipartimento del tesoro del MEF con nota prot. DT 30015 – 7 aprile 2017 precisa che non ci sono più "sportelli agevolativi" aperti e la gestione attiene essenzialmente ai recuperi e al contenzioso.

²³³ Con Disciplinare sottoscritto in data 22 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016, la gestione (c.d. "legge Sabatini" che prevedeva un contributo per acquisto macchinari. La gestione ricomprendeva sia l'operatività nazionale ante decentramento c.d. leggi Bassanini, che quella post decentramento, quest'ultima circoscritta alle regioni a statuto speciale sino alla loro adesione al decentramento stesso), già affidata a Mediocredito Centrale, ora Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC), è stata affidata a CONSAP S.p.A.

²³⁴ Il conto di Tesoreria n. 22041 volturato a CONSAP presentava, al 13 ottobre 2016, l'importo di 69,35 milioni. Al 31 dicembre 2016 il saldo della gestione era pari a 69,35 milioni (di cui 200 euro su altri conti bancari).

3.8.8. Rifinanziamento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (eventi alluvioni del 1994) (MED.CENTR. LEGGE35-95 ART.3 BIS²³⁵)

Il contributo è concesso alle imprese, ai titolari di studi professionali o ai privati proprietari di immobili o impianti destinati all'esercizio di un'impresa o di beni dati in lavorazione, riparazione, deposito, ecc., ad imprese, distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali. Il contributo è pari al 75 per cento del valore dei danni subiti, attestato da una perizia giurata e nel limite massimo complessivo di 259 mila per ciascun beneficiario e può concorrere con il finanziamento agevolato, nei limiti, comunque, dei danni subiti dallo stesso beneficiario.

Con la legge n. 257 del 19 ottobre 2004 il contributo a fondo perduto, quantificato inizialmente dall'art. 3-bis della legge n. 35 del 1995 in un importo pari al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni aziendali e nel limite massimo complessivo di 154,9 migliaia per ciascuna impresa, è stato innalzato al 75 per cento, nel limite massimo di 259 mila per soggetto beneficiario (c/c n. 22025).

Durante il mese di settembre 2016 la gestione dello strumento è stata trasferita a CONSAP S.p.A.²³⁶, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze ed a seguito della scadenza della convenzione stipulata tra quest'ultimo e Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.²³⁷ I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2016 della gestione non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2017-2019 in quanto quest'ultimo non considera le risorse giacenti su altri conti correnti diversi dal conto n. 22025. Nel periodo gestito da Mediocredito, non vi sono state né entrate e né uscite. Nel periodo gestito da CONSAP, tra le uscite si evidenziano spese di gestione per 5,3 migliaia anticipate da CONSAP e 0,4 migliaia erogate direttamente dal Fondo.

Il conto di Tesoreria 22025 è ricompreso nell'allegato 2 al dPCM in applicazione dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2006 ai fini della soppressione in via definitiva.

Si rappresenta che la CONSAP, alla data della presente relazione, ha reso disponibili solo i dati di preconsuntivo 2016.

3.8.9. Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate da calamità naturali (MED.CRE.CENTR.F.CENTR.GARANZ.²³⁸)

Il Fondo, istituito con il DL n. 976 del 1966, convertito dalla legge n. 1142 del 1966 è stato rifinanziato con successive leggi emanate in occasione di diverse calamità naturali.

La concessione di agevolazioni a favore di imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, dichiarate danneggiate dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, avviene mediante:

- a) contributi interessi su finanziamenti concessi dalle banche per il ripristino degli impianti, delle strutture aziendali e per la ricostituzione delle scorte;
- b) contributi a fondo perduto pari al 75 per cento dei danni subiti;

²³⁵ La Direzione VI del Dipartimento del tesoro del MEF precisa che la denominazione attuale del conto di Tesoreria n. 22025 è: CONSAP L.35-95 ART. 3BIS.

²³⁶ Con Disciplinare sottoscritto in data 22 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016, la gestione, (che attiene al pagamento di contributi a fondo perduto a favore di imprese colpite da specifici eventi calamitosi), già affidata a Mediocredito Centrale, ora Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC), è stata affidata a CONSAP S.p.A.

²³⁷ Il conto di Tesoreria volturato a CONSAP presentava, al 13 ottobre 2016, l'importo di 2,40 milioni. Al 31 dicembre 2016 il saldo della gestione era pari a 2,40 milioni (di cui 200 euro su altri conti bancari).

²³⁸ La Direzione VI del Dipartimento del tesoro del MEF precisa che la denominazione attuale del conto di Tesoreria n. 22010 è: CONSAP F. CENTR. GARANZ. Il conto di Tesoreria volturato a CONSAP presentava al 13 ottobre 2016 l'importo di 98,7 milioni. Al 31 dicembre-2016 il saldo della gestione era pari a 95,7 milioni (di cui 200 euro su altri conti bancari).

c) garanzia sostitutiva a copertura del 100 per cento dei rischi di credito connessi ai finanziamenti.

Le agevolazioni di cui ai precedenti punti a) e b) vengono corrisposte a valere sulle disponibilità del Fondo istituito con la legge n. 35 del 1995.

La garanzia sostitutiva di cui al precedente punto c) è concessa a valere sul Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 28 della legge n. 1142 del 1966.

Durante il mese di settembre 2016 la gestione dello strumento è stata trasferita a CONSAP S.p.A.²³⁹, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze ed a seguito della scadenza della convenzione stipulata tra quest'ultimo e Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.²⁴⁰ I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2016 della gestione non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2017-2019 in quanto quest'ultimo non considera le risorse giacenti su altri conti correnti diversi dal conto 22010.

Nel periodo gestito da Mediocredito, si registrano entrate per circa 2,96 migliaia e uscite per 71,20 migliaia (acconto perdite liquidate). Nel periodo di gestione di CONSAP, tra le uscite si evidenziano 2,8 milioni di liquidazioni perdite e spese di gestione pari a 142,2 migliaia di cui 133 migliaia anticipate da CONSAP e 9,2 migliaia erogate direttamente dal Fondo. Si rappresenta che la CONSAP, alla data della presente relazione, ha reso disponibili solo i dati di preconsuntivo 2016.

3.8.10. Reintegro fondi di garanzia costituiti da Consorzi di garanzia fidi (MED.CENTR.LEGGE317-91-ART.31²⁴¹)

L'intervento, istituito con la legge n. 317 del 1991, ha ad oggetto la gestione degli interventi di reintegro dei fondi rischi costituiti da Confidi a fronte degli esborsi da questi effettuati per garanzie dai Confidi medesimi prestate a fronte di finanziamenti concessi a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi.

In base al Regolamento, emanato con decreto del Ministro del tesoro n. 693 dell'1.2.1994, modificato con successivo decreto del 9 gennaio 1996 n. 43, il gestore MedioCredito Centrale svolge attività di servizio per conto del Ministero dell'economia e delle finanze consistente nell'istruttoria delle domande di contributo presentate dai Confidi, nell'erogazione ai beneficiari del contributo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle risultanze istruttorie di MCC stesso e nella rendicontazione delle disponibilità assegnate.

La gestione è inattiva da anni²⁴². Durante il mese di settembre 2016 la gestione dello strumento è stata trasferita a CONSAP S.p.A.²⁴³, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze ed a seguito della scadenza della convenzione stipulata tra quest'ultimo e Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.²⁴⁴

²³⁹ Con disciplinare sottoscritto in data 22 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016, la gestione, già affidata a Mediocredito Centrale, ora Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC), è stata affidata a CONSAP S.p.A.

²⁴⁰ Il conto di Tesoreria n. 22010 volturato a CONSAP S.p.A. presentava, al 13 ottobre 2016, l'importo di 98,67 milioni. Al 31 dicembre 2016 il saldo della gestione era pari a 95,87 milioni (di cui 200 euro su altri conti bancari).

²⁴¹ La Direzione VI del Dipartimento del tesoro del MEF precisa che la denominazione attuale del conto di Tesoreria n. 22023 è: CONSAP L.317-91ART.31. Il conto di Tesoreria volturato a CONSAP presentava, al 4 novembre 2016, l'importo di 672,5 milioni. Al 31 dicembre 2016 il saldo della gestione era pari a 672,5 milioni.

²⁴² La Direzione VI del Dipartimento del tesoro del MEF con nota prot. DT 30015 - 7 aprile 2017 precisa che MCC, con nota del 24 giugno 2015, aveva comunicato al suddetto Ufficio che per la chiusura del conto di Tesoreria si attendeva l'esito di un giudizio in corso.

²⁴³ Con disciplinare sottoscritto in data 22 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016, la gestione, già affidata a Mediocredito Centrale, ora Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC), è stata affidata a CONSAP S.p.A.

²⁴⁴ Il conto di Tesoreria n. 22023 volturato a CONSAP presentava, al 13 ottobre 2016, l'importo di 672,53 migliaia. Al 31 dicembre 2016 il saldo della gestione era pari a 672,53 migliaia.

Nel periodo di gestione Mediocredito, non vi sono state né entrate e né uscite. Nel periodo di gestione CONSAP, tra le uscite si evidenziano spese di gestione per 10,6 migliaia anticipate da CONSAP e 0,7 migliaia erogate direttamente dal Fondo.

Il conto di Tesoreria n. 22023 è ricompreso nell'allegato 2 al dPCM in applicazione dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009 ai fini della soppressione in via definitiva.

Si rappresenta che la CONSAP, alla data della presente relazione, ha reso disponibili solo i dati di preconsuntivo 2016.

3.8.11. Fondo per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle PMI danneggiate da calamità naturali – (Contributi in conto interessi su finanziamenti concessi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994) (MED.CENTR.CONC.STAT.LEGGE1142-67²⁴⁵)

Il Fondo in oggetto, istituito con la legge n. 35 del 1995, è finalizzato alla corresponsione di contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi dalle Banche ad imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, nonché ai professionisti, dichiarati danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 (c/c n. 22021).

I finanziamenti agevolati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 35 del 1995, sono diretti al ripristino, anche, migliorativo, degli impianti, delle strutture aziendali ed alla ricostituzione delle scorte.

La durata non può superare i 10 anni ed il tasso di interesse agevolato a carico dei soggetti beneficiari è pari al 3 per cento, nominale annuo posticipato, corrisposto in via semestrale a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del finanziamento; durante il periodo di preammortamento l'intero onere per interessi è a carico del Fondo.

A valere sul Fondo in oggetto possono, inoltre, essere concessi, ai sensi della legge n. 228 del 1997, contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi dalle Banche (con garanzia a copertura dei rischi di credito a carico del Fondo centrale *ex lege* n.1142 del 23 dicembre 1966) alle imprese industriali, commerciali, di servizi, turistico alberghiere, nonché ai professionisti che hanno insediamenti produttivi in aree soggette a rischio di esondazione, individuate ai sensi della delibera n. 26 dell'11 dicembre 1997 del Comitato istituzionale delle Autorità di bacino del fiume Po, ed intendono rilocalizzarsi in aree sicure.

Sono ammessi anche titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

Con successivi interventi normativi è stata disposta l'estensione dell'intervento ad altre ipotesi calamitose, nonché disposto l'allungamento dei termini per la concessione dei finanziamenti agevolati²⁴⁶.

²⁴⁵ La Direzione VI del Dipartimento del tesoro del MEF precisa che la denominazione attuale del conto di Tesoreria n. 22021 è: CONSAP C.STA L1142-67 L35-95A2. Il conto di Tesoreria volturato a CONSAP S.p.A. presentava, al 13 ottobre 2016, l'importo di 142,6 milioni. Al 31 dicembre 2016 il saldo della gestione era pari a 142,11 milioni (di cui 3,7 migliaia su altri conti bancari).

²⁴⁶ Con la legge n. 257 del 19 ottobre 2004 la durata dei finanziamenti agevolati *ex lege* n. 228 del 1997, deliberati in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994, è stata portata da 10 a 15 anni, fissati successivamente a 25 con la legge finanziaria 2006. L'art. 3-*quinqies* della legge n. 17 del 2007 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di domande ai sensi della legge n. 228 del 1997 ed ha, altresì, esteso le zone considerate a rischio di esondazione alle aree soggette a vincolo derivante da delibera regionale. Lo stesso art. 3-*quinqies* della legge n. 17 del 2007 ha riconosciuto la facoltà di chiedere la proroga della durata dei finanziamenti *ex lege* n. 228 del 1997 da 10 a 25 anni a tutti i titolari di imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo (danneggiati e non). In sede di conversione del DL 13 maggio 1999 n. 132 è stato inoltre introdotto dalla legge n. 226 del 1999, l'art. 3-*quinqies*, il quale attribuisce ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 2 della legge n. 35 del 1995, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'art. 4-*quinqies* della legge n. 438 del 1995, la facoltà di chiedere di rinegoziare le operazioni finanziarie, già stipulate, ai vigenti tassi di interesse e nell'ulteriore termine di anni 10, di cui 3 di preammortamento, con oneri a carico del fondo in questione.

I dati forniti dal Gestore sul saldo iniziale e finale 2016 della gestione non risultano coincidenti con quelli indicati nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio 2017-2019 in quanto quest'ultimo non considera le risorse giacenti su altri conti correnti diversi dal conto n. 22021.

Durante il mese di settembre 2016 la gestione dello strumento (ad eccezione della legge n. 228 del 1997, di competenza della Regione Piemonte) è stata trasferita a CONSAP S.p.A.²⁴⁷, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze ed a seguito della scadenza della convenzione stipulata tra quest'ultimo e Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.²⁴⁸

Nel periodo gestito da Mediocredito, si registrano entrate per circa 137 mila. Per quanto concerne le uscite si evidenziano 2,42 milioni di erogazioni di capitale e circa 732 mila di altre uscite di cui circa 626 mila per spese legali. Nel periodo gestito da CONSAP, tra le uscite si evidenziano 458 mila per liquidazioni contributi e spese di gestione pari a 106,4 migliaia anticipate da CONSAP e 11 mila erogate direttamente dal Fondo.

Il conto di Tesoreria n. 22021 è ricompreso nell'allegato 1 al dPCM in applicazione dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2006 ai fini della riconduzione al regime di contabilità ordinaria.

Si rappresenta che la CONSAP, alla data della presente relazione, ha reso disponibili solo i dati di preconsuntivo 2016.

3.8.12. Fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (ARTIGIANCASSA)

Trattasi di un fondo istituito ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949 del 1952 per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane; con l'art. 23 della legge n. 240 del 1981 è stata prevista la possibilità di concedere contributi in conto canoni di locazione finanziaria a favore di consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese nonché a favore di società consortili miste e consorzi artigiani. L'agevolazione si concretizza nell'abbattimento del tasso di interesse di una operazione di credito/leasing, finalizzata a supportare gli investimenti/spese di gestione delle piccole e medie imprese artigiane.

In particolare, le modalità operative prevedono che dopo l'ammissione all'agevolazione si corrisponda all'impresa con cadenza semestrale ovvero, in un'unica soluzione, una somma calcolata come differenziale tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

La dotazione finanziaria del Fondo è costituita da conferimenti dello Stato, da conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo le relative leggi regionali e nell'ambito dei territori di riferimento, dal dividendo spettante allo Stato sul Fondo di dotazione di Artigiancassa, nonché dall'ottanta per cento dei fondi di riserva di Artigiancassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

La concessione del contributo è deliberata da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione, avvalendosi del conto di contabilità speciale n. 22009 presso la Tesoreria dello Stato.

Il Gestore²⁴⁹ ha comunicato che, nel corso del 2016, vi sono state erogazioni per la gestione

²⁴⁷ Con disciplinare sottoscritto in data 22 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016, la gestione (che attiene al pagamento di contributi in conto interessi su finanziamenti in favore di imprese colpite da specifici eventi calamitosi), già affidata a Mediocredito Centrale, ora Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC), è stata affidata a CONSAP S.p.A.

²⁴⁸ Il conto di Tesoreria n. 22021 volturato a CONSAP presentava, al 13 ottobre 2016, l'importo di 142,57 milioni. Al 31 dicembre 2016 il saldo della gestione era pari a 142,11 milioni (di cui 3.753 euro su altri conti bancari).

²⁴⁹ Con disciplinare sottoscritto in data 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2016, la gestione è stata affidata a CONSAP S.p.A. fine di garantire la piena continuità nella gestione degli interventi, il disciplinare ha previsto che CONSAP operi in affiancamento con ARTIGIANCASSA per un periodo di 5 mesi al termine del quale dovrà trasmettere alla Direzione VI del Dipartimento del tesoro del MEF una relazione sulle attività poste in essere

degli interventi del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi/canoni di cui alle leggi 949 del 1952 e 240 del 1981 e successive modificazioni al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane.

Dal punto di vista finanziario, il conto n. 22009 non è stato movimentato. Pertanto il saldo finale, identico a quello di inizio esercizio, al 31 dicembre 2016 è pari a 40,8 milioni. Il saldo al 31 dicembre 2016 dei conti correnti (250002 e 250011 presso BNL), che sono stati movimentati nel corso dell'anno 2016, è complessivamente pari a 4,3 milioni.

3.8.13. Fondo di garanzia Artigiancassa (ARTIGIANCASSA FONDO GARANZIA)

Il Fondo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1068 del 1964, è relativo alla copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito. La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.

Il Gestore²⁵⁰ ha comunicato che i movimenti del fondo di cui trattasi sul conto di contabilità speciale n. 22013 nell'esercizio 2016 hanno riguardato esclusivamente erogazioni per la liquidazione di perdite riferite ad operazioni di credito effettuate da altri intermediari finanziari assistite dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia. Il saldo al 31 dicembre 2016 del conto n. 22013 è pari a 94,72 milioni e quello del conto corrente (n. 250001 presso BNL) è pari a 378,85 migliaia.

3.9. C.D.P. Investimenti S.G.R.

3.9.1. Fondo Piano nazionale edilizia abitativa (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA DPCM 16 LUGLIO 2009)

Trattasi di risorse destinate dal MIT a rafforzare un sistema integrato di fondi immobiliari per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione. La gestione del Fondo è stata affidata a C.D.P. Investimenti Società di gestione del risparmio S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 11 del dPCM 16 luglio 2009, recante "Piano nazionale di edilizia abitativa", il Ministero bandiva, nel 2010, una gara a procedura aperta (G.U.C.E. cod. 2010/S106 - Linee guida per il Piano nazionale di edilizia abitativa. Sistema integrato di Fondi immobiliari (SIF) 6 161418 del 3 giugno 2010; G.U. 5^a serie n. 65 del 9 giugno 2010), a conclusione della quale "C.D.P. Investimenti SGR S.p.A." - costituita nel 2009 da Cassa depositi e prestiti S.p.A., dall'Associazione delle Fondazioni bancarie (ACRI) e dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) - risultava aggiudicataria, in qualità di società di gestione del "Fondo investimenti per l'abitare (FIA)". Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscriveva, nel 2011, n. 280 quote di classe "B" del FIA e "C.D.P. Investimenti SGR S.p.A." e richiedeva

congiuntamente a ARTIGIANCASSA. Il Ministero ha segnalato che CONSAP ha assunto l'operatività solo dal primo aprile 2017.

²⁵⁰ Con disciplinare sottoscritto in data 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2016, la gestione, già affidata ad ARTIGIANCASSA S.p.A., è stata affidata a CONSAP S.p.A. Al fine di garantire la piena continuità nella gestione degli interventi, il disciplinare ha previsto che CONSAP operi in affiancamento con ARTIGIANCASSA per un periodo di 5 mesi al termine del quale dovrà trasmettere alla Direzione VI del Dipartimento del tesoro del MEF una relazione sulle attività poste in essere congiuntamente a ARTIGIANCASSA. Il Ministero ha segnalato che CONSAP ha assunto l'operatività solo dal primo aprile 2017.

l'apertura di un conto corrente di Tesoreria ad esso intestato per la gestione di quota parte delle risorse relative al Piano nazionale di edilizia abitativa. L'apertura del conto corrente n. 25041 veniva, autorizzata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2011, n. 17154. Tale conto corrente è stato destinato ad accogliere l'ammontare totale dell'impegno di sottoscrizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (140 milioni) nel FIA. Da tale conto "C.D.P. Investimenti SGR S.p.A." ha proceduto ad attingere le risorse necessarie alla copertura degli impegni di sottoscrizione del Ministero nel Fondo.

La Direzione generale per la condizione abitativa ha rappresentato che le risorse giacenti sul conto 25041 sono a tutt'oggi pignorate nell'ambito del procedimento esecutivo in corso nei confronti del MIT in esecuzione del c.d. "Lodo Longarini" e, risultano accantonate dalla Banca d'Italia a garanzia di procedure esecutive ad oggi non ancora risolte; pertanto, dalla data del 20 febbraio 2015 non è stato più consentito il prelievo delle somme richieste, che ammontavano a 107,8 milioni, secondo quanto comunicato dall'Ufficio XI dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3.10. ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

3.10.1. Fondo per l'imprenditorialità in agricoltura (ISMEA-SUBENTRO IN AGRICOLTURA D. LGS. 185-00 2000)

Il Fondo, istituito dal d.lgs. 21 aprile 2000 n. 185, è finalizzato a favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura per giovani di età compresa tra i 18 ed i 39 anni subentranti nella conduzione di una azienda agricola, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

Il Fondo, movimentato attraverso il c/c di Tesoreria n. 22054, è gestito da ISMEA in forza della convenzione stipulata con il MIPAAF in data 21 dicembre 2007 e risulta operativo dal 2011, anno nel quale sono stati conclusi i primi piani di investimento da parte delle aziende ammesse al contributo.

Il Gestore ha comunicato che nel corso del 2016 sono state istruite e deliberate 9 domande di ammissione presentate dalle imprese richiedenti le agevolazioni, di cui 8 concluse positivamente, che hanno comportato un impegno di spesa pari a 3 milioni.

Nel corso dell'esercizio sono stati oggetto di valutazione 40 stati di avanzamento lavori (SAL) relativi a 29 progetti ammessi negli esercizi precedenti, con una uscita pari a 5,2 milioni.

Con riferimento alle movimentazioni effettuate nel 2016 dal conto di Tesoreria n. 22054 è stato prelevato l'importo complessivo di 4,4 milioni che comprende sia i pagamenti per i benefici concessi ai giovani imprenditori (art. 4 della Convenzione) sia il corrispettivo maturato da ISMEA per la gestione degli interventi (art. 6 della Convenzione).

Le caratteristiche che regolano la concessione delle agevolazioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 (concessione di contributi a fondo perduto e mutui agevolati, contributi a fondo perduto per l'erogazione del premio di primo insediamento, contributi a fondo perduto per le attività di assistenza tecnica) sono state modificate con il DL 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116; i criteri e le modalità per accedere alle nuove agevolazioni sono stati definiti con decreto del 18 gennaio 2016 del MEF di concerto con il MIPAAF.

Le principali modifiche apportate hanno riguardato la tipologia delle agevolazioni concedibili e le finalità della misura agevolata gestita, talché dal 2016 è possibile concedere unicamente mutui a tasso zero per un importo pari al 75 per cento delle spese ammissibili e non sono più previste agevolazioni a fondo perduto. Inoltre, la misura è rivolta a favorire non solo il ricambio generazionale, ma anche l'ampliamento di aziende agricole già esistenti condotte da giovani.